

Al Sindaco

Al Responsabile dell'Ufficio Tributi

del Comune di _____

GLI IMMOBILI DESTINATI AD ORATORIO E L'ICI

In base all'articolo 2 della legge n.206/2003, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e di quelli delle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato, *“sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto”* e, conseguentemente, esenti dall'imposta comunale sugli immobili (cfr. ns. Lettera di agosto-settembre 2003).

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con circolare 3 marzo 2004 n.1/DPF, è intervenuto in merito alla decorrenza di tale esenzione ICI, ovvero se essa risulti in base alla novella citata oppure possa essere riconosciuta già in base alle disposizioni recate dall'articolo 7, c.1, lett. d) ed i), del D.Lgs. n.504/1992. La citata lett. d), in buona sostanza, riconosce l'esenzione ai fabbricati destinati all'esercizio del culto ed anche alle loro pertinenze, per la cui individuazione occorre riferirsi all'articolo 817 del Codice civile. La risoluzione ministeriale argomenta come le unità immobiliari adibite a case parrocchiali possono entrare nel concetto di pertinenza e godere quindi dell'esenzione ICI solo ove il Comune verifichi la sussistenza delle condizioni richieste dalla predetta norma codicistica. In tal senso, peraltro, il Ministero si era già espresso in risposta all'interrogazione

parlamentare dell'11 marzo 2003 n.5-01669, e, in precedenza, con la risoluzione 12 dicembre 1992 n.9/1178.

Secondo il Ministero, inoltre, agli oratori potrebbe essere accordata l'esenzione anche in base alla già citata lett.i), inerente per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali e destinati alle attività di cui all'art.16, lett.a), della legge n.222/1985, e, quindi, alle attività dirette all'esercizio del culto, alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi ed all'educazione cristiana.

Il Ministero giunge conseguentemente alla conclusione che gli oratori godevano del regime di esenzione ancor prima della legge n.206/2003: la disposizione nulla ha innovato rispetto al loro regime fiscale ma ha, invece, sciolto ogni dubbio sulla loro natura pertinenziale, estendendola ex lege a tutti gli immobili destinati, appunto, ad oratori e simili. D'altro canto nei lavori parlamentari si legge che la norma in esame "sembrerebbe estendere l'esenzione dal tributo a strutture che attualmente non ne beneficiano per l'assenza del predetto requisito di pertinenzialità".

L'APPLICAZIONE DELLA TARSU NELLA GIURISPRUDENZA PIÙ RECENTE

La tariffa applicabile agli stabilimenti balneari

L'articolo 68 del D.Lgs. n. 507/1993 stabilisce che i comuni, per applicare la Tarsu, sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere – fra gli altri elementi – la classificazione dei locali ed aree tassabili in categorie con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, ai quali viene applicata la medesima tariffa. L'articolazione delle categorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto dei diversi gruppi di attività (ovvero di utilizzazione) esercitati nei medesimi locali ed aree.

Sulla base di tali elementi la Corte di Cassazione (sez. trib. 19 giugno – 4 dicembre 2003, n.18548) ha recentemente rilevato che allorquando il Comune abbia considerato gli stabilimenti balneari quale attività distinta ed

autonomamente tassabile rispetto ai locali adibiti a pubblici esercizi o ad esercizi di vendita al dettaglio, è legittima la previsione di tariffe differenziate per l'attività balneare e per quella di bar-ristorante che si svolga in correlazione (ed in locali annessi) al medesimo stabilimento. Più in particolare la Suprema Corte ha considerato che nessuna delle disposizioni recate dal D.Lgs. n.507/1993 prende in considerazione il collegamento funzionale tra esercizi commerciali per l'applicazione di tariffe diverse da quelle specificatamente deliberate per ciascun gruppo di attività, per cui al predetto bar-ristorante non può né essere applicata la tariffa (più bassa) riferita agli stabilimenti balneari, né un'apposita riduzione a quella precipuamente deliberata per tali esercizi pubblici.

L'iscrizione a ruolo di tassa non ancora definitivamente accertata

La Corte di Cassazione ha recentemente (sez. trib. 25 giugno – 9 gennaio 2004, n.141) esaminato alcune questioni applicative inerenti la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

Fra di esse, in particolare è stata esaminata la legittimità dell'iscrizione a ruolo della tassa, e dei relativi interessi, per l'intero ammontare nonostante la non definitività dell'accertamento tributario comunale. La Corte ha così ritenuto che l'articolo 72 del D.Lgs. n.507/1993 - non includendo tra le disposizioni espressamente richiamate l'articolo 15 del D.P.R. n.602/1973 – consente l'immediata iscrizione integrale a ruolo, con soprattasse ed interessi, della tassa pur se non definitivamente accertata; tale disciplina, peraltro, è stata ritenuta non contrastare con l'art.3 della Costituzione dalla Corte costituzionale (vedasi sentenza 30 dicembre 1999 n.464), avuto riguardo alla particolare natura dell'entrata, al soggetto impositore, alle modalità di commisurazione ed al necessario rapporto fra gettito e costo del servizio di gestione rifiuti. Nella pronuncia la Corte fa inoltre notare come l'articolo 19 del D.Lgs. n.46/1999, avendo limitato espressamente l'applicazione della medesima disposizione alle sole imposte sui redditi, escluda la possibilità di un'interpretazione estensiva della relativa disciplina ai tributi locali.

L'approfondimento su... la prosecuzione dei rapporti in essere ex Finanziaria 2004

La legge Finanziaria 2004 (art.2, c.32) - integrando l'articolo 52, comma 5, lett.b), del D.Lgs. n.446/1997 - aveva attribuito agli enti locali la facoltà di rinnovare i contratti di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate locali, fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al D.Lgs. n.112/1999, e comunque non oltre il 30 giugno 2004, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse. Occorre adesso rilevare che l'articolo 23-nonies del D.L 24 dicembre 2003 n.355, come convertito dalla legge 27 febbraio 2004 n.47, l'inciso "*e comunque non oltre il 30 giugno 2004*" è stato soppresso.

La norma, pertanto, si applica ai rapporti contrattuali inerenti attività tributarie esternalizzate dall'ente a seguito di procedure concorsuali, in scadenza, che possono essere dunque prorogati fino alla riforma del sistema dei concessionari, sempre che ciò risulti conveniente per lo stesso ente locale. La disposizione costituisce, in effetti, una deroga rispetto al principio di concorrenzialità di generale applicazione per l'affidamento dei servizi da parte delle amministrazioni locali, dal quale deriva, in particolare, la necessità di espletare procedure ad evidenza pubblica per la scelta dell'affidatario. Si ritiene utile precisare che non rientrano nell'ambito applicativo della norma in questione i rapporti in essere che trovano titolo nelle disposizioni di legge che regolano le singole entrate locali – come quelli nei quali è parte il Concessionario della riscossione – e che proseguono, pertanto, in relazione a tale presupposto.

Cordiali saluti.

Febbraio 2004